



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI

(art. 17 bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, inserito dalla Legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56)

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17/bis del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'intera procedura (richieste dal contribuente all'ufficio/concessionario comunicazione dall'ufficio/concessionario al contribuente) dovrà essere gestita con l'utilizzo della posta elettronica certificata per garantire una data certa di spedizione/ricezione e velocizzare la corrispondenza.

Il soggetto che non dispone di indirizzo PEC potrà avvalersi di centri di assistenza fiscale o di professionisti, rilasciando delega a questi ultimi ad inviare e ricevere le comunicazioni previste nel presente regolamento. Qualsiasi variazione dovrà essere comunicata all'indirizzo PEC dell'Ufficio riportato negli articoli seguenti, inserendo il seguente oggetto alla mail:

“DEFINIZIONE AGEVOLATA 2023 - COMUNICAZIONE”

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

Oggetto della definizione agevolata sono i debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022 possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.

Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da atti emessi entro il 30 giugno 2022 o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, sebbene non ancora affidati in carico al concessionario/affidatario della riscossione coattiva.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

Articolo 3 - Richiesta dei carichi tributari pendenti

Il debitore che vuole accedere a detto beneficio dovrà fare richiesta al Comune di Pisciotta dei propri carichi tributari pendenti che rientrano nella definizione agevolata di cui al presente regolamento. Le richieste dovranno essere presentate entro il 31/10/2023. Le richieste dovranno pervenire esclusivamente tramite PEC all'indirizzo di posta certificata dell'Ente (comune.pisciotta@pec.it) con il seguente oggetto: RICHIESTA CARICHI TRIBUTARI PENDENTI AMMISSIBILI ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ART. 17/BIS DEL D.L. 34/2023";

qualora inviate in data successiva al 31/10/2023 non saranno evase (farà fede la data di spedizione della PEC).

Il Comune dovrà fornire il predetto prospetto non oltre il 30/11/2023 esclusivamente tramite PEC istituzionale del Comune di Pisciotta all' indirizzo di posta certificata di provenienza dell'istanza.

Articolo 4 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore deve presentare apposita istanza entro sessanta giorni decorrenti dal 01/12/2023, utilizzando solo ed esclusivamente la modulistica predisposta in allegato al presente regolamento, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Pisciotta. All'istanza dovranno obbligatoriamente essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e la delega di cui all'articolo 1.

L'istanza di cui al comma precedente deve essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC all'Ente (comune.pisciotta@pec.it), con il seguente oggetto: "DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ART. 17/BIS DEL D.L. 34/2023 DEI CARICHI TRIBUTARI PENDENTI PER RUOLI RESI ESECUTIVI FINO AL 30/06/2022".

Nell'istanza deve essere indicata altresì l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso nella determinazione del debito residuo non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 4, sono

sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Nell'istanza di cui all'articolo 4, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione **su istanza di una delle parti**.

Articolo 5 - Istruttoria delle istanze di adesione alla definizione agevolata

Entro trenta giorni successivi allo scadere dei termini di cui all'articolo 4, l'Ufficio Tributi del Comune di Pisciotta procederà all'istruttoria delle istanze pervenute ed approverà con determina dirigenziale l'elenco dei soggetti ammessi e non alla definizione agevolata dei propri debiti tributari, trasmettendo poi l'atto amministrativo anche al Concessionario per gli adempimenti successivi.

La pubblicazione della determina dirigenziale di cui al comma precedente all'albo pretorio del Comune di Pisciotta costituirà comunicazione di avvenuto accoglimento o rigetto dell'istanza di adesione alla definizione agevolata, esonerando l'Ufficio dall'invio di specifica informazione.

Articolo 6 - cause di esclusione dalla definizione agevolata

Costituiscono causa di esclusione dalla definizione agevolata:

- a. aver presentato in data successiva al 31/10/2023 la richiesta di prospetto dei carichi tributari pendenti rientranti nella definizione agevolata al Comune;
- b. la presentazione della richiesta del prospetto dei carichi tributari pendenti o dell'istanza di ammissione con modalità diversa rispetto a quella disposta dall'art. 1;
- c. la presentazione della domanda di ammissione alla definizione agevolata in data successiva al 30/01/2024 (fa fede la data di spedizione della pec);
- d. la mancata allegazione della delega di cui all'art. 1 e/o del documento di riconoscimento.
- e. la mancata firma dell'istanza.

Articolo 7- Comunicazione della definizione agevolata dei debiti tributari

Il Comune/Concessionario, entro trenta giorni successivi alla ricezione della determina, invierà al soggetto ammesso comunicazione di liquidazione della definizione agevolata dei propri debiti tributari, la quale dovrà prevedere quanto disposto dal successivo articolo 8.

Articolo 8 - Modalità di versamento delle somme dovute

Il Soggetto ammesso alla definizione agevolata dei debiti tributari dovrà effettuare entro un mese dalla notifica della comunicazione di liquidazione della definizione agevolata dei debiti tributari, da parte del Comune/Concessionario, il versamento unico, ovvero, le prime due rate, della dilazione accordata, che saranno pari ognuna al 10% del totale dovuto;

Le restanti 16 rate saranno di pari importo e avranno scadenza alla fine del terzo mese successivo alla scadenza della rata precedente;

Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo;

Articolo 9 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In applicazione del comma 4 dell'art. 17/bis del D.L. 34/2023. nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono

acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Il Comune darà comunicazione della decadenza dalla definizione agevolata all'indirizzo PEC di spedizione dell'istanza.

Articolo 10 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4 sono sospesi termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale domanda in applicazione del comma 3 dell'art. 17/bis del D.L. 34/2023.

Il Comune relativamente ai debiti oggetto della domanda di cui all' art. 4, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti in precedenza e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza e: assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 11 - Disposizioni finali

Il presente regolamento acquista efficacia dalla sua approvazione da parte dell'Organo Consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nell' art. 17/bis del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, approvato con modificazioni dalla Legge n. 56/2023.

Per tutti i contribuenti che non abbiano adempiuto correttamente agli obblighi previsti dal presente regolamento per la definizione agevolata delle proprie posizioni tributarie e per coloro che non si siano avvalsi alla data del 30/01/2024 della presente procedura, il Comune direttamente e/o tramite il Concessionario della riscossione continuerà il recupero di tutti gli importi iscritti a ruolo coattivo come disciplinato dalla norma generale vigente e dai regolamenti in materia di riscossione coattiva.